

Ai Gentili Clienti (Loro Sedi)

Circolare n. 7/2022: Conversione in legge Decreto Milleproroghe

Gentile Cliente,

recentemente sulla G.U. 28.2.2022, n. 49 è stata pubblicata la Legge n. 15/2022 di conversione del DL n. 228/2021, c.d. "Decreto Milleproroghe" nell'ambito del quale sono state previste una serie di novità di seguito esaminate. Le novità apportate in sede di conversione hanno efficacia dall'1 Marzo 2022.

Rateazione Somme Iscritte a Ruolo

In sede di conversione, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 5-bis all'art. 13-decies, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" viene concesso ai contribuenti che sono decaduti, avendo in essere un piano di dilazione alla data dell'8 marzo 2020, la possibilità di rientrare riprendendo il versamento di quanto dovuto. A tal fine, è necessario inviare la richiesta di riammissione entro il 30 aprile 2022.

Non sarà, tuttavia, possibile fruire della norma di maggior favore sulla decadenza ovvero il mancato pagamento di 10 rate, restando valida la regola generale che fa decadere dal piano con il mancato pagamento di 5 rate.

Assemblee – Approvazione Bilancio “a distanza”

È confermata la proroga alle assemblee tenute “a distanza” entro il 31 Luglio 2022.

In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- l'assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- le srl possono consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.

Riduzione Capitale Sociale per perdite

In sede di conversione è stata estesa alle perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2021 la previsione di cui all'art. 6, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità, in base al quale alle predette perdite non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

Sospensione termini agevolazioni "Prima Casa"

In sede di conversione è stato prorogato dal 31.12.2021 al 31.3.2022 il termine finale di sospensione della decorrenza dei termini collegati con le agevolazioni "prima casa".

Di conseguenza sono sospesi, per il periodo 23.2.2020 - 31.3.2022, i termini di:

- 18 mesi (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
- 1 anno (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);
- 1 anno (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

Sospensione Ammortamenti

In sede di conversione, è stata riproposta la possibilità di sospendere (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per il bilancio d'esercizio 2021 a prescindere dal "comportamento" tenuto nel bilancio 2020.

La limitazione imposta inizialmente che comportava la possibilità di sospendere gli ammortamenti ai soggetti che nel bilancio 2020 non avessero effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali è ora rimossa;

E' quindi possibile operare la sospensione degli ammortamenti sia per coloro che hanno usufruito al 100% della sospensione dell'ammortamento 2020 sia per coloro che hanno effettuato, anche parzialmente, l'ammortamento 2020.

Limite pagamenti in contante

Fatto salvo quanto già previsto dalla nostra precedente circolare (n° 4) in sede di conversione è stato disposto lo slittamento dall'1.1.2022 all'1.1.2023 della riduzione da € 2.000 a € 1.000 della soglia per i trasferimenti di denaro contante / titoli al portatore

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali

In sede di conversione è stato prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale è possibile effettuare gli investimenti in beni strumentali "generici" e "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), in presenza dell'ordine accettato dal fornitore e del versamento dell'acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021, al fine di usufruire del credito d'imposta rispettivamente della misura del 10% e del 50% previsto dall'art. 1, commi 1054 e 1056, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).

Detrazioni spese per Attestazioni / Asseverazioni / Visto di Conformità

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.

Pertanto:

- anche per le spese di asseverazione della congruità delle spese e di apposizione del visto di conformità sostenute tra il 12.11 e il 31.12.2021 è riconosciuta la detraibilità nella stessa misura prevista per gli interventi eseguiti;
- anche nel periodo compreso tra il 12.11 e il 31.12.2021 è applicabile la semplificazione introdotta dalla Finanziaria 2022 che esclude dai nuovi obblighi gli interventi di "edilizia libera" e quelli di importo complessivo non superiore a € 10.000, con esclusione degli interventi rientranti nel c.d. "bonus facciate".

Bonus Psicologo

A seguito dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causato dall'emergenza COVID-19, è stato introdotto un contributo (nel limite di spesa di € 10 milioni per il 2022), nella misura massima di € 600 per persona e parametrato al valore ISEE, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologici.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo / entità dello stesso / requisiti (anche reddituali) per la fruizione del beneficio sono demandati ad un apposito Decreto del Ministero della Salute di concerto con il MEF.

Dott. Ezio Cecconi

Dott. Geremia Cecconi

Dott. Giorgio Linati